

SCHEMA N.....NP/24630
DEL PROT. ANNO 2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3474 del 30/11/2017

N. 1008

IN DATA 30/11/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI SULLE SOCIETA' IN HOUSE - INDIRIZZI PER MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.LGS. N. 175/2016,

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si **ATTESTA** che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, **PRESIDENTE** Sonia Viale , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
	X	Giovanni Toti - Presidente			
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
	X	Ilaria Cavo - Assessore			
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Edoardo Rixi - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
6	2		6		

RELATORE alla Giunta Sonia Viale e con l'assistenza, in sostituzione del Segretario Generale, del Dirigente Generale Dott.ssa Gabriella Laiolo e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di **SEGRETARIO**

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità **HA APPROVATO** il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 16 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - **IL SEGRETARIO**
30/11/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente **ATTO** viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del **REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I**

**RISULTANZE
DELL'ESAME**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

INHOUSE

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/24630

DEL PROT. ANNO 2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Presidenza - Settore

N. 1008

IN DATA : 30/11/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI SULLE SOCIETA' IN HOUSE - INDIRIZZI PER MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.LGS. N. 175/2016,

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

Allegato A: Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing” – da pag. 2 a pag. 5

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 5

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ALLEGATO ALL'ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		INHOUSE
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ALLEGATO A

Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”.

Art. 1

Oggetto, riferimenti e principi generali

Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Liguria esercita sulle società dalla stessa partecipate che operano in regime di “in-house providing” in forma diretta ed indiretta, anche in forma congiunta, in attuazione dei D.Lgs. nn. 50/2016 e 175/2016.

Sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell’ambito dell’attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali nonché le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti e le forme di monitoraggio-vigilanza contemplati negli atti di affidamento.

Il controllo analogo è esercitato con le modalità ed i termini di cui ai seguenti articoli in conformità con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 951/2017.

La Giunta regionale approva specifiche convenzioni con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. SpA per definire le modalità di esercizio dell’in-house providing in forma indiretta.

La Giunta regionale approva specifici patti parasociali relativi alle società per le quali sussiste l’in house providing in forma congiunta.

Gli affidamenti in regime di in house providing sono regolamentati previa valutazione sulla congruità economica attraverso appositi contratti / convenzioni / disciplinari.

Art. 2

Definizione degli indirizzi e direttive programmatiche

La Regione indica nel documento di programmazione economico finanziario gli indirizzi e gli obiettivi che le società in house sono tenute a perseguire anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.

La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, approva specifici indirizzi e direttive cui le società dovranno attenersi e fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Art. 3

Relazione previsionale e programmatica

Le società a partecipazione regionale presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l’anno di riferimento ed evidenziando le differenze con l’anno precedente. Tale relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Art. 4

Modalità di esercizio del controllo

Le società partecipate che operano in regime di in house providing sono sottoposte al controllo degli atti più significativi delle società in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo da parte di Regione Liguria si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte.

A) Il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione di:

1. relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 3, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici.
2. piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
3. ogni atto ulteriore previsto dagli statuti e dai patti parasociali.

B) Il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 3 e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che le società trasmettono alla Giunta regionale;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società *in house*;
4. la possibilità di controlli ispettivi.

C) Il controllo successivo attraverso:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalle società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalle società alla Regione Liguria ai fini del controllo che sarà effettuato dalle Direzioni competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee delle società.

Il Settore Presidenza predispose, sulla base delle verifiche e dei controlli effettuati sui bilanci delle società dal competente settore della Direzione Finanza Bilancio e Controlli e dei pareri resi dalle altre Direzioni/Dipartimenti regionali competenti, gli atti di indirizzo che vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Le società collaborano attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere alle società sottoposte al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 5

Affidamento degli incarichi

Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati, previa valutazione della congruità economica, da specifici Contratti/ Convenzioni/Disciplinari avente il seguente contenuto:

- a) oggetto con dettaglio delle attività;
- b) durata;
- c) illustrazione dei costi;
- d) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
- e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
- f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con l'ente affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio qualitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.

Art. 6

Poteri ispettivi e informativa

Le società sono tenute a consentire alla Regione l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a presentare i documenti di cui all'articolo 4 al fine di consentire le verifiche connesse all'attuazione degli interventi secondo una logica di controllo direzionale e strategico.

Le società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo, sono tenute a fornire alla Regione le seguenti informative:

- comunicazione in ordine agli affidamenti di attività da parte di altri eventuali Enti pubblici Soci, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei soci, con potere propositivo della Regione in merito a specifici argomenti da inserire e con possibilità, nel caso di *in house* indiretto, di designare il proprio rappresentante; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei soci, del progetto di bilancio delle società ai fini dell'esercizio del controllo da parte della Giunta regionale sullo stesso;
- nel caso di *in house* indiretto, trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee di coordinamento/Comitato di coordinamento con possibilità per Regione di designare il proprio rappresentante;
- trasmissione alla Giunta regionale dei verbali delle Assemblee dei soci;
- trasmissione alla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

Art. 7

Flussi informativi verso le società

La Regione invia, ad opera delle Direzioni competenti o tramite il Settore Presidenza, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili alle società nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

Art. 8

Controllo analogo congiunto

La Regione promuove il coordinamento tra i soci per l'esercizio del controllo analogo sulle società in regime di "*in house* congiunto".

Gli statuti e i patti parasociali disciplinano l'esercizio del controllo in forma congiunta, in particolare, mediante:

- la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dagli statuti;
- la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento/Comitato di coordinamento dei Soci, appositamente istituiti quali strumenti attraverso cui i Soci esercitano sulle società il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui

propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi

Tali organismi rappresentano la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriore da parte dei Soci della gestione e amministrazione delle società, nonché dei rapporti tra i soci e tra i soci e le società. Tali organismi esprimono gli indirizzi vincolanti ed i pareri necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulle società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario delle stesse, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, possono richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

Art. 9

Normativa applicabile e rinvio

Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

_____ FINE TESTO _____